



Si è conclusa il giorno 18 Settembre 2007 la trattativa relativa alla mobilità per il personale assunto con Contratto di Formazione Lavoro presso il Cam di Cagliari. Per la RdB costituisce una violazione degli accordi nazionali che sono già esaustivi in materia. E' un accordo pessimo che nega il diritto naturale ad uscire dai Cam dopo due anni di attività quale consulente. Un'accordo che non abbiamo firmato. Questa è la nostra nota a verbale.

#### **Nota a verbale:**

**La RdB CUB Agenzie Fiscali Sardegna non firma l'accordo regionale di mobilità concernente il personale assunto con Contratto di Formazione Lavoro presso il CAM di Cagliari, in quanto non ritiene necessario un ulteriore accordo, essendo gli accordi nazionali che disciplinano l'organizzazione dei CAT divenuti in seguito CAM, del tutto esaustivi in materia.**

**Nella nota del responsabile dell'Ufficio Area di Staff 2 della Dr Sardegna del 27 Febbraio 2007, si faceva riferimento che dalla procedura di interpello per l'avvicendamento degli Addetti al servizio di assistenza del CAM di Cagliari – Anno 2007, venivano esclusi i dipendenti assunti con Contratto di Formazione Lavoro, e successivamente assegnati al CAM di Cagliari in "via definitiva".**

**La scrivente aveva contestato il giorno stesso tale assegnazione definitiva, facendo presente che i CAM non hanno personale assegnato in via definitiva, in quanto gli accordi nazionali parlano di assegnazione temporanea. Difatti, l'accordo del Marzo 2000, riporta quanto segue: " si prevede, in linea di massima, un periodo di permanenza nei Call Center di due anni", periodo di permanenza che purtroppo non sempre è stato rispettato a livello regionale.**

**Inoltre nell'accordo del 1° Febbraio 2005, si stabilisce che "il personale che abbia già maturato due anni e che ne faccia richiesta ha diritto alla riassegnazione alla sede di provenienza...". In detto accordo si parla sempre di riassegnazione e mai di assegnazione in via definitiva, pur prevedendo la possibilità dei Cam di essere sede di prima assegnazione.**

**Nel corso dell'incontro del 3 Luglio 2007 viene superata la questione dell'assegnazione in via definitiva, grazie all'intervento sindacale della RdB. Ma la parte pubblica ha aperto un nuovo fronte. Propone un accordo di mobilità per disciplinare la loro uscita dal CAM, "essendo la loro posizione peculiare in quanto oggetto di prima nomina al CAM". Ma tale interpretazione è univoca; difatti pur prevedendo la possibilità di essere sede di prima nomina l'accordo nazionale parla esclusivamente di riassegnazione, e la contrattazione regionale viene prevista esclusivamente qualora le istanze di riassegnazione siano superiori al 10% del personale in servizio nei centri; in tal caso "si procederà ad uno scaglionamento delle uscite secondo criteri e modalità da concordare".** **Qualsiasi interpretazione diversa non trova giustificazione. Inoltre esiste già un accordo regionale che disciplina ulteriormente le modalità di uscita del personale dei CAM, che prevede la loro permanenza in ambito cittadino (Protocollo di Intesa Regionale del 27 Marzo 2003). I consulenti telefonici ex CFL hanno quindi il diritto di scegliere un ufficio in ambito cittadino, nel caso volessero concludere la loro esperienza al CAM, essendo stata la loro sede di prima assegnazione Cagliari. I due anni di permanenza ci sono tutti, considerato che la loro attività di consulenti telefonici e i loro back-office sono stati computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi. E' evidente quindi che l'assegnazione non può essere una scelta univoca dell'amministrazione, e ne può essere differita. Anche perché tutti gli accordi nazionali prevedono l'assegnazione in ambito cittadino, dopo due anni di permanenza al Cam.**

**Si ritiene quindi che ulteriori accordi non sono necessari.**

**Anche se l'assegnazione in via definitiva è stata superata, non è giustificata la proroga della permanenza dei lavoratori ex CFL in base a questo accordo. Ciò costituisce chiaramente una violazione degli accordi nazionali. E' chiaro che tali accordi debbano essere applicati nei confronti degli ex CFL, che sono lavoratori dell'Agenzia delle Entrate a tutti gli effetti. Siamo inoltre in presenza di una violazione dei diritti di alcuni lavoratori, che subiscono forti discriminazioni. Gli accordi sopra citati parlano chiaro. Dopo un periodo di permanenza di due anni nei Cam, il lavoratore ha diritto di uscirne, e di restare in ambito cittadino. E non esiste alcun vincolo ne limitazione a tale diritto, vincoli che invece detto accordo pone.**

**Va ricordato infine che gli accordi locali non possono essere peggiorativi di accordi nazionali.**